



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



*presso il
Ministero della Giustizia*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

04/09/2014 U-rsp/5036/2014



Circ. n. 417/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

OGGETTO: Primi chiarimenti sull'applicazione del DM 143/2013.

Si trasmette la Circolare predisposta dal Gruppo di Lavoro CNI-CNAPPC, a Voi già nota,
sul tema dell'applicazione del DM 143/2013.

Si invita a voler trasmettere alle Stazioni Appaltanti delle vostre Province la nota allegata.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



OGGETTO: Esame da parte del gruppo paritetico Cnappc-Cni delle criticità riscontrate nell'applicazione del Dm 143/2013 e individuazione delle possibili soluzioni.

In data 16 e 31 luglio si è riunito, presso la sede del Cnappc, il gruppo paritetico Cnappc-Cni (istituito a suo tempo per supportare i ministeri competenti nell'elaborazione dei due Decreti Parametri), per esaminare le criticità emerse nella concreta applicazione del Dm 143/2013 e per individuare le possibili soluzioni relative a tali criticità.

Hanno preso parte all'incontro l'arch. Pasquale Caprio (consigliere nazionale Cnappc), e l'arch. Cosimo Damiano Mastronardi (consulente Cnappc), in rappresentanza del Cnappc e l'ing. Michele Lapenna (consigliere nazionale Cni) e l'ing. Maurizio Riboni (consulente Cni) in rappresentanza del Cni.

Durante le riunioni sono stati esaminati i successivi temi, dei quali di seguito si riportano in forma sintetica i principali contenuti emersi.

- 1) Dm 143/2013 art.8 - Classificazione dei servizi
- 2) Prestazioni urbanistiche;
- 3) Collaudi - Incarichi collegiali ;
- 4) Varianti;
- 5) Direttore Operativo e Ispettore di cantiere;
- 6) Prestazioni non comprese nella tav. Z₂ del Dm 143.

1) CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Per le opere disciplinate dal Dm 143/2013, l'art.8 prevede che *"....gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*. Per questa ragione, nell'ambito della stessa categoria, ad esempio edilizia, le attività



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il loro grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ad esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati da un grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Relativamente al secondo comma dell' art 8 del Dm 143/2013, è altresì necessario chiarire le modalità di applicazione di tale norma, con particolare riferimento alla comparazione di classi e categorie di opere che vengono definite dal Dm 143/2013 in modo diverso rispetto alla previgente classificazione.

In particolare, nel caso di incertezze nella comparazione, si deve precisare che prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale in relazione all'identificazione delle opere, come ad esempio nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall'art.14 della L.143/49 in "I/d"), che oggi, con riferimento alla Tavola "Z1" del Dm 143/2013, devono essere equiparate alla "E22" e non alla "E21".

Quanto sopra trova conferma nel documento trasmesso dalla Rete delle Professioni Tecniche (di seguito RPT), a seguito della consultazione presso l'Avcp dell' 11 marzo 2014 e nel documento di consultazione del Luglio 2014 della Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici, redatti per la revisione ed aggiornamento della determina Avcp 07 Luglio 2010 n.5 *"Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria"* che si riportano testualmente.

Documento RPT

"...Pertanto, si ritiene che le nuove linee guida, che dovrebbero sostituire le precedenti (determina AVCP n°5/2010), sullo specifico argomento del calcolo dell'importo da porre a base di gara ed allo scopo di garantire la corretta applicazione del DM 143/2013, dovrebbero:

- 1) Approfondire la disciplina dell'art.8 del DM 143/2013, secondo cui, per le opere disciplinate dal decreto, "...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera." E' soprattutto necessario chiarire*



l'applicazione di tale norma, con particolare riferimento alla comparazione di classi e categorie, che vengono definite dal DM 143 in modo parzialmente diverso rispetto alla classificazione previgente. In particolare, bisognerebbe precisare che, nel caso di incertezze nella comparazione, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere, come, ad esempio, nel caso di prestazioni pregresse, relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo, precedentemente classificate in "1d", che oggi, con riferimento alla Tabella "Z1" del DM 143/2013, devono essere equiparate alla "E22" e non alla "E21"...

Documento ANAC

"...Relativamente a tali aspetti, si osserva che il d.m. 143/2013 ha operato, con la tabella Z-1 "categorie delle opere – parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" una revisione della suddivisione in classi e categorie di cui alla l. n. 143/1949.

Si osserva come la precedente suddivisione in "classi" e "categorie" sia sostituita dalla attuale in "categorie delle opere", "destinazione funzionale" e "identificazione delle opere"; dalla identificazione delle opere, alla quale corrisponde una sigla alfanumerica, consegue l'attribuzione di un parametro G (grado di complessità) da tenere presente nel calcolo degli onorari.

La attuale "categoria" delle opere, che identifica la parte alfabetica della suddetta sigla, appare sostanzialmente rapportabile alla "classe" delle precedenti tabelle; la attuale "identificazione delle opere", dalla quale deriva la parte numerica della sigla, sostituisce sostanzialmente la precedente catalogazione in "categorie".

In particolare le opere contemplate nell'attuale categoria "edilizia" corrispondono alla precedente classe "I" dalla a) alla d); analogamente le opere contemplate nell'attuale categoria "strutture" corrispondono alla precedente classe I, con le categorie f) e g).

Si riscontra come la problematica già evidenziata per le precedenti classi I e VI della L. 143/1949, nell'ambito delle quali si individuava un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituivano una suddivisione in sottoinsiemi in base alla complessità funzionale, emerga anche nell'attuale d.m., nel quale, alla medesima "categoria delle opere" corrispondono più opere alla voce "identificazione delle opere", ognuna delle quali caratterizzata da un grado di complessità.



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione n. 5/2010; pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Esemplificando l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15)."

Infine per quanto riguarda la identificazione delle opere all'interno delle stesse destinazioni funzionali, al fine della attribuzione del maggiore o minore grado di complessità, qualora non espressamente indicato, devono essere valutati elementi qualificanti riconducibili a:

- esigenze di adeguamento all'ambiente circostante,
- presenza di più destinazioni d'uso e funzionali,
- esigenze architettoniche,
- esigenze strutturali,
- esigenze impiantistiche,
- finiture.

I criteri sopra indicati erano alla base della previgente classificazione (art. 14 L.143/1949); in tal senso si rinvia alle definizioni riportate alla classe I categorie b, c, d della L.143/1949.

Da tali elementi e criteri di classificazione discende anche quella attuale introdotta dal Dm 143/2013, in considerazione dell'obbligo previsto al comma 4 art. 1 dello stesso Dm.

Infine, sempre in materia di classificazione dei servizi, in assenza di specifica identificazione delle opere si può fare riferimento al criterio dell'analogia.

2) PRESTAZIONI URBANISTICHE



Per le prestazioni urbanistiche relative sia alla pianificazione generale che a quella esecutiva, si precisa che il corrispettivo determinato utilizzando le aliquote Qa.0.01 (Pianificazione urbanistica generale) e Qa.0.06 (Pianificazione urbanistica esecutiva) della tav. Z2 non comprende i compensi da valutare in ragione di tempo e/o per analogia, ai sensi dell'art. 6 del Dm 143/2013, quali:

- Valutazioni Via e Vas Aia
- I rilievi di qualunque natura;
- Le pratiche amministrative;
- I convegni informativi con la committenza (etc);
- Il tempo impiegato per i viaggi di andata e ritorno;
- Le pratiche per indagini, ricerche, identificazione, confronti e aggiornamenti documentali fra stato di fatto e di progetto.

3) COLLAUDI - INCARICHI COLLEGIALI

In merito ai collaudi, quando l'incarico è conferito ad una commissione di collaudo ai sensi dell'art. 238 del D.P.R. 207/2010, il compenso derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alla Tav. Z2 va corrisposto per intero a ciascun componente della commissione di collaudo.

4) VARIANTI

Per quanto concerne le varianti, va ribadito quanto precisato nelle note nn.12 e 13 a piè di pagina della tav.Z-2 del Dm 143/2013, a proposito delle aliquote Qcl.07 (Variante delle quantità del progetto in corso d'opera) e Qcl.08 (variante del progetto in corso d'opera).

Nel primo caso l'aliquota Qcl.07 si applica sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Nel secondo caso, invece, al compenso determinato con l'applicazione dell'aliquota Qcl.08 sul valore lordo delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità, va sommato quello determinato applicando l'aliquota Qcl.07 sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti della quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



5) DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE

Per la direzione esecutiva, relativamente alle aliquote Qcl.05 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo) e Qcl.06 (ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere), le stesse sono da intendersi quali aliquote integrative a maggiorazione della prestazione di direzione dei lavori e non individuano, quindi, il compenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o ispettori di cantiere.

6) PRESTAZIONI NON COMPRESSE NELLA TAV. Z2 DEL DM PARAMETRI:

Relativamente alle prestazioni non contemplate nella Tav. Z2 e non riconducibili a criteri di analogia di cui all'art.6 comma 1 del Dm 143/2013, come ad esempio la redazione di stati di consistenza, rilievi geometrici, materici, strutturali, impiantistici e d'altro genere, partecipazioni a commissioni di gara od altro, si procederà alla relativa quantificazione dei compensi in ragione del tempo così come previsto dal 2° comma dell'art. 6 del Dm 143/2013.